

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 7 ottobre 1999.**

Berlinguer, Bindi, Bosco, Bressa, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, De Franciscis, Detomas, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Martino, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Morselli, Novelli, Olivieri, Ranieri, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Berlinguer, Giovanni Bianchi, Bindi, Bosco, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Cavaliere, Corleone, Armando Cossutta, D'Alema, Detomas, Diliberto, Dini, Fassino, Francesca Izzo, Jervolino Russo, Martino, Mattarella, Melandri, Morselli, Novelli, Occhetto, Olivieri, Palmizio, Ranieri, Treu, Turco, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI: « Disposizioni in materia di responsabilità oggettiva delle società sportive professionistiche per i danni causati dai propri sostenitori » (6421);

CÈ: « Disposizioni in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori » (6422);

CÈ: « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » (6423);

BIONDI e NAN: « Modifica all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazione fiscale in favore degli attori professionisti » (6424);

RICCIO: « Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265, in materia di permessi e licenze per gli amministratori locali » (6425);

ARMANDO VENETO: « Disposizioni in materia di partecipazione dei comuni alle spese per gli uffici giudiziari » (6426);

VOLONTÈ ed altri: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » (6427).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 6 ottobre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere » (6428).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 ottobre 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4056. — « Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari » (*ap-*

provato dalla Camera e modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (5205-B).

Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di una proposta di legge costituzionale e di una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di legge costituzionale n. 6283, d'iniziativa del deputato POZZA TASCA, ha assunto il seguente titolo: « Modifica degli articoli 51 e 55 della Costituzione in materia di equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi » (6283).

La proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 60, d'iniziativa del deputato RIZZA, ha assunto il seguente nuovo titolo: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del soldato Emanuele Scieri e sui casi di violenza verificatisi nel corso della leva obbligatoria » (Doc. XXII, n. 60).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6386) *Parere delle Commissioni II e V;*

III Commissione (Esteri):

S. 4015. — « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici — EU-

METSAT — adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 » (*approvato dal Senato*) (6406) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX e X;*

S. 4100. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6407) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII;*

XI Commissione (Lavoro):

FIORI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema pensionistico e sull'utilizzo e la gestione dei fondi della previdenza pubblica e privata » (6338) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

PISANU ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (doc. XXII, n. 61) *Parere delle Commissioni II e V.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentanti sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2000-2003 (DOC. LVII, N. 4-BIS)

(Sezione 1 – Risoluzioni)

RISOLUZIONI

La Camera,

vista la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentata dal Governo il 30 settembre;

considerato che, in base a detto documento, le previsioni tendenziali di entrata aumentano di circa lo 0,4 per cento rispetto al PIL, e, in particolare, quelle tributarie risultano incrementate per 9.300 miliardi per l'anno 2000, per 9.500 miliardi per gli anni 2001 e 2002 e per 10.500 miliardi per l'anno 2003;

considerato che il Governo propone la restituzione, mediante diversificati strumenti di riduzione fiscale, soltanto di tali maggiori entrate, in aggiunta ai 1.000 miliardi già previsti dal documento di programmazione economico-finanziaria per il 2000 e ai 2.000 miliardi per gli anni successivi;

considerato inoltre che il Governo non rende immediatamente operative tali restituzioni fiscali, ma le rinvia a successivi provvedimenti, limitandosi ad appostarne parte nel fondo speciale previsto dalla legge finanziaria;

impegna il Governo

a rendere effettivo l'impegno assunto in occasione della originaria risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria di ridurre la pressione fiscale di almeno 0,3 punti percentuali sul PIL rispetto a quella prevista per il 1999. La riduzione dovrà pertanto avvenire al netto delle maggiori entrate previste nella nota di aggiornamento;

a provvedere a dare valore normativo a tale impegno inserendo direttamente nell'articolato della finanziaria le norme di sviluppo dell'economia mediante la diminuzione della pressione fiscale, affinché esse entrino al più presto in vigore, ed evitando di rinviare a successivi provvedimenti futuri ed incerti la loro attuazione.

6-00117. Pisanu, Selva, Follini, Alessandro Rubino, Armani, Peretti, Possa, Bono, Liotta.

La Camera,

esaminata la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003;

preso atto dell'andamento delle entrate, superiore alle previsioni, registrato nel 1999, e dell'aggiornamento del quadro tendenziale della pubblica amministrazione relativamente alle stime delle entrate

per gli anni 2000-2003, sulla base delle ipotesi di un incremento strutturale del gettito pari a circa 0,4 punti percentuali di PIL;

preso atto del conseguente miglioramento dell'avanzo primario a legislazione vigente per il complesso delle pubbliche amministrazioni, quantificato nella nota di aggiornamento in misura pari a 9.300 miliardi nel 2000, 9.500 miliardi nel 2001 e nel 2002, e a 10.500 miliardi nel 2003;

condividendo la decisione del Governo di destinare le maggiori entrate e il maggiore avanzo a legislazione vigente a riduzioni fiscali aggiuntive rispetto a quanto previsto nel documento di programmazione economico finanziaria; tali riduzioni passano, infatti, da 1.000 miliardi a 10.300 miliardi nel 2000 (+ 9.300 miliardi), da 2.000 miliardi a 10.900 miliardi nel 2001 (+ 8.900 miliardi), da 2.000 miliardi a 11.500 miliardi nel 2002 (+ 9.500 miliardi), da 2.000 miliardi a 12.500 miliardi nel 2003 (+ 10.500 miliardi);

condividendo inoltre la decisione del Governo di destinare una parte (600 miliardi) delle maggiori entrate al finanziamento di programmi di spesa di parte corrente, ritenuti prioritari (all'interno delle risorse destinate a finanziare gli interventi per lo sviluppo, l'importo relativo a tali voci aumenta per il solo 2001 da 2.500 miliardi a 3.100 miliardi), mentre resta confermato l'ammontare di risorse destinato ad interventi di parte capitale (pari a 1.500 miliardi nel 2000, 3.000 miliardi nel 2001 e 5.000 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003);

preso atto che gli obiettivi indicati nella risoluzione in termini di rapporto con il PIL dell'avanzo primario e dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione restano immutati (in particolare resta confermato il valore programmatico del rapporto indebitamento/PIL, pari all'1,5 per cento nel 2000, 1 per cento nel 2001, 0,6 per cento nel 2002 e 0,1 per cento nel 2003 e dell'avanzo primario, pari al 5 per cento nel 2000, 5,1 per cento negli anni 2001 e 2002 e 5,2 per cento nel 2003);

preso atto che resta quindi inalterato l'importo della manovra correttiva, pari a 15.000 miliardi in ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a 11.500 miliardi nel 2002 e 2003, e che tuttavia è modificata la sua composizione per gli anni 2000 e 2001, nel senso di attribuire un maggior peso alle entrate extratributarie, che passano da 3.500 miliardi a 4.000 miliardi annui, e uno minore ai tagli alla spesa corrente, che passano da 11.500 miliardi a 11.000 miliardi in ciascun anno del biennio;

condivide

le destinazioni prioritarie delle riduzioni fiscali:

a) la modifica di deduzioni e detrazioni IRPEF in favore delle famiglie meno abbienti e delle situazioni di maggior bisogno;

b) la riduzione delle aliquote;

c) la riduzione della tassazione sulla prima casa anche a favore dei conduttori;

d) interventi in favore dell'edilizia e dei trasferimenti immobiliari;

e) accelerazione degli effetti della *dual income tax*;

conferma

tutti gli impegni definiti nella risoluzione approvata nello scorso mese di luglio, come modificati dalla nota di aggiornamento;

preso atto inoltre che la nota aggiorna il bilancio programmatico di competenza dello Stato per il triennio 2000-2002, determinando, rispetto ai dati contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria, un aumento del saldo netto da finanziare (che passa da 49.500 miliardi a 79.500 miliardi nel 2000 (+ 30.000 miliardi), da 36.500 miliardi a 68.300 miliardi nel 2001 (+ 31.800 miliardi), da 24.000 miliardi a 51.800 miliardi nel 2001 (+ 27.800 miliardi);

preso atto che tale aumento del saldo netto da finanziare deriva dalla diversa classificazione dei finanziamenti agli enti previdenziali, in base alla quale le « anticipazioni di bilancio a copertura del disavanzo » rientrano ora all'interno della voce « trasferimenti », e non come avveniva in precedenza (anche quindi nella versione contenuta nel documento di programmazione economico finanziaria) tra le « regolazioni contabili »;

concordando con il Governo circa l'opportunità di tale diversa classificazione, finalizzata a dare maggiore trasparenza al bilancio;

modifica
la precedente risoluzione

per quanto riguarda la determinazione del limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio di competenza dello Stato che, per il 2000, dovrà essere fissato in 79.500 miliardi di lire, al netto delle

regolazioni contabili e debitorie, per il 2001 e il 2002 in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto di finanziare non superiore a 68.300 miliardi nel 2001 ed a 51.800 miliardi nel 2002;

impegna il Governo

ad inviare al Parlamento una nota di aggiornamento dei saldi di bilancio non appena sarà completata l'opera di revisione, tuttora in corso, della classificazione dei flussi di bilancio, al fine di avvicinare quanto più possibile i criteri di determinazione dell'indebitamento netto del bilancio statale a quelli del conto della pubblica amministrazione.

6-00118. Mussi, Soro, Carazzi, Paissan, Piscitello, Monaco, Lamacchia, Crema, Manzione, Brugger, Pasetto, Fantozzi, Cherchi, Scalia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3140 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 30 LUGLIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5139)

(A.C. 5139 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997.

(A.C. 5139 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5139 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKSTAN, FATTO A ALMATY IL 16 SETTEMBRE 1997 (5189)

(A.C. 5189 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto ad Almaty il 16 settembre 1997.

(A.C. 5189 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5189 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 365 milioni per l'anno 1999, in lire 354 milioni per l'anno 2000 e in lire 365 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5189 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY, FATTO A ASSUNZIONE IL 19 MARZO 1997 (5190)

(A.C. 5190 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 19 marzo 1997.

(A.C. 5190 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

(A.C. 5190 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3222. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5300)

(A.C. 5300 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 5300 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 5300 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3279. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA, FATTO A ROMA IL 20 MARZO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5303)

(A.C. 5303 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

(A.C. 5303 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5303 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3304. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO MACEDONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 20 DICEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5304)

(A.C. 5304 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo macedone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 20 dicembre 1996.

(A.C. 5304 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

(A.C. 5304 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI VIE NAVIGABILI DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, CON ANNESSI, FATTO A GINEVRA IL 19 GENNAIO 1996 (5364)

(A.C. 5364 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996.

(A.C. 5364 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5364 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA E IL MINISTERO DELLA SANITÀ DELLA REPUBBLICA ITALIANA IN MATERIA DI SANITÀ E DI SCIENZE MEDICHE, FATTO A ROMA IL 2 APRILE 1997 (5365)

(A.C. 5365 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, fatto a Roma il 2 aprile 1997.

(A.C. 5365 - sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Memorandum stesso.

(A.C. 5365 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5365 - sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3221. — RATIFICA ED ESECUZIONE, IN BASE ALL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NOTIFICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIARI IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE E DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELLA STESSA CONVENZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, FATTI A BRUXELLES IL 26 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5446)

(A.C. 5446 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare, in base all'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea, la Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale ed il Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997.

(A.C. 5446 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 7 del Protocollo.

(A.C. 5446 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.